


Prot. 59/56



MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

CORPO DELLE MINIERE - DISTRETTO DI FIRENZE

Firenze, 13 Luglio 1956

L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI FIRENZE

- In virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 N. 620;
- VISTO il R.D. 29 Luglio 1927, n. 1443;
- VISTA la legge 7 novembre 1941, n° 1360;
- VISTI i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n° 24 e 30 maggio 1947, n° 604;
- VISTA la legge 21 gennaio 1949, n° 8;
- VISTA l'istanza in data 31 Maggio 1947 con la quale il direttore della Salina Demaniale di Volterra, delegato a rappresentare l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Roma - Ministero delle Finanze) ha chiesto la concessione del giacimento di salgemma, sito nella località "POPPIANO" in territorio di Volterra, provincia di Pisa;
- RITENUTO che contro l'istanza pubblicata nei modi di rito all'Albo Pretorio del Comune di Volterra, previo avviso inserito sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Pisa, non furono prodotti reclami o opposizioni;
- VISTI e firmati in data odierna il verbale di delimitazione del 13 novembre 1952 e relativo piano topografico alla scala 1:10.000;
- VISTE le comunicazioni fatte dal Distretto Minerario di Firenze a termini dell'art. 4 del D.P. 28 Giugno 1955, n. 620, all'Amministrazione provinciale di Pisa, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Pisa e al Comune di Volterra, con note rispettivamente nn. 2197, 2198 e 2199, in data 21 maggio 1956, senza seguito di osservazioni

D E C R E T A :

Art. 1 - All'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato con sede a Roma - Ministero delle Finanze, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma nella località "POPPIANO", in territorio di Volterra, provincia di Pisa per la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2 - I limiti della zona di concessione, denominata "POPPIANO" sono indicati con linea rossa sul piano topografico e descritti nel verbale

di delimitazione nelle premesse citati, piano e verbale che si allegano al presente decreto come parti integranti.

La zona di concessione, come sopra delimitata ha l'estensione di ha 618 (seicentodiciotto).

Art. 3 - La concessionaria è tenuta:

a) - ad informare ogni quattro mesi l'Ufficio Minerario Distrettuale di Firenze dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

b) - a fornire ai funzionari del Corpo delle Miniere i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

c) - ad attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria per il controllo e la regolare esecuzione della lavorazione;

d) - a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo anticipato di £. 123.600 (centoventitremilaseicento) pari a lire duecento per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'ambito della concessione;

e) - a far pervenire all'Ufficio Minerario di Firenze, entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 4 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Art. 5 - Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Firenze, 13 Luglio 1956

L'ING. CAPO DEL DISTRETTO
MINERARIO DI FIRENZE
(C. Giacomini)

Giacomini

MINISTERO DEL TESORO
MINIERIA REGIONALE DELLO STATO
PER LA TOSCANA

o al N. 2 Capo VII

ze il 25 LUG. 1956

IL CAPO DELLA RAGIONERIA

REGISTRATO alla CORTE DEI CONTI
UFFICIO DISTACCATO DI FIRENZE

addi 31 LUG. 1956

Reg. 1 Ind. e Comm. - Foglio 3
IL REFERENDARIO DIRETTORE

Publicato sulla Gazz. Off.
N. 216 del 1.8.56

Giacomini